



## **Spigolature a prima lettura di Cass. 34898/2024 sul ruolo del giudice di ultima istanza nell'interpretazione del diritto UE.**

ROBERTO GIOVANNI CONTI\*

Sommario: 1. Il nodo “designazione paesi sicuri” rispetto alle eccezioni personali e la posizione “attendista-attivista” del giudice nazionale di ultima istanza rispetto alle decisioni della Corte di giustizia UE. 2. L’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione. 3. La rinnovata cooperazione a distanza con la Corte di giustizia, “fuori” dal procedimento di rinvio pregiudiziale. 4. Il *novum* nel modello di cooperazione fra le Corti.

### **1. Il nodo “designazione paesi sicuri” rispetto alle eccezioni personali e la posizione “attendista-attivista” del giudice nazionale di ultima istanza rispetto alle decisioni della Corte di Giustizia UE.**

L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n.34898/2024 - insieme ai provvedimenti successivi depositati immediatamente dopo quello “pilota”<sup>1</sup> - offre la possibilità di riflettere sulla nuova strada intrapresa dal giudice nazionale di ultima istanza avverso le cui decisioni non possono proporsi ricorsi giurisdizionali rispetto al tema del rapporto fra diritto interno quando in discussione vi è, anche, l’interpretazione del quadro normativo interno ed eurounitario.

Le poche pagine seguenti non saranno dunque dedicate al cuore della questione che ha determinato l’ordinanza interlocutoria sopra ricordata<sup>2</sup>, mirando piuttosto a ragionare in chiaro sulle conseguenze nei rapporti fra Carte e Corti potrà avere che la scelta di rinviare

---

\* Consigliere della Corte di Cassazione

<sup>1</sup> V. infatti, Cass. ord. interl. nn.35220/2024, depositata il 31 dicembre 2024 unitamente a Cass.nn.35236, 35240 e 35243.

<sup>2</sup> Questione che ruota, per l’un verso, attorno alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro attraverso un decreto ministeriale con eccezioni di carattere personale ed ai poteri del giudice ordinario in caso di verifica da parte del giudice di gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova.

a nuovo ruolo la decisione della causa operata con provvedimento ampiamente “motivato” dalla Cassazione nell’attesa che la Corte di giustizia UE si pronunzi su altri rinvii pregiudiziali già alla stessa proposti da altri giudici di merito.

Prima della pronunzia che qui si commenta, gli operatori del diritto erano ormai abituati a muoversi su canoni, ampiamente arati, della facoltà/obbligo di rinvio pregiudiziale che scolpiscono la diversità di prospettiva posta a base dello strumento del rinvio pregiudiziale a seconda che ad avvalersene sia il giudice nazionale di ultima istanza o quello “di merito”.

Orbene, su queste tematiche è sufficiente rinviare agli approfondimenti di attenta dottrina e della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia, prima e dopo<sup>3</sup> la sentenza *Cilfit*<sup>4</sup>.

Serve, piuttosto, interrogarsi sui frutti che la scelta della Corte di cassazione, indubbiamente innovativa, è destinata a produrre sul piano interno e su quello dei rapporti con il giudice di Lussemburgo, sulla strada, sempre più complessa, della cooperazione fra organi giurisdizionali.

## 2. L’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione

Procediamo con ordine.

La Corte di cassazione, chiamata a dipanare il dubbio in ordine alla legittimità di numerosi provvedimenti, adottati dai giudici specializzati della protezione internazionale, circa la nozione di paese di origine sicuro rispetto ad ipotesi di Paesi in cui emergano eccezioni di carattere personale, a fronte di numerosi rinvii pregiudiziali già sollevati da diversi giudici di merito e calendarizzati dal giudice di Lussemburgo su tematiche comunque incidenti sulla questione oggetto di causa delineano un innovativo segmento nel processo di dialogo fra giudice nazionale di ultima istanza e Corte di Lussemburgo.

Il giudice della Cassazione mostra di ben conoscere i contenuti dei rinvii pregiudiziali promossi per risolvere diversi dubbi interpretativi avanzati dai giudici di merito (italiani e stranieri)<sup>5</sup>. Ma è anche avvertito del fatto che all’interno di quegli stessi rinvii pregiudiziali i giudici di merito, muovendosi nel solco delle Raccomandazioni della Corte di Giustizia sulle modalità di proposizione del rinvio pregiudiziale, avevano offerto al giudice eurounitario la loro ipotesi di risoluzione dei diversi dubbi proposti.

In questo scenario, la Cassazione decide di non avvalersi dell’istituto della sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte di giustizia UE ma comunque

---

<sup>3</sup> L. DANIELE, *Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management*, in questa Rivista, 4 aprile 2022, f. 2/2022; M. LIPARI, *L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, c-561/2019: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali*, in *Giustamm.*, n.12/2021.

*Il “dopo Cilfit”. Una sentenza morbida della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza-Corte giust. 6 ottobre 2021, C-561/19*, in *Giustiziainsieme*, 7 ottobre 2021.

<sup>4</sup> M. CONFINANTI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell’Unione europea*, Torino, 2009, 186; G. TESAURO, *Manuale del diritto dell’Unione europea*, a cura di P. De Pasquale e F. Ferraro, Napoli, 2<sup>a</sup> ed., 2020, 417 ss.

<sup>5</sup> V., sul punto, C. SICCARDI, *Paesi sicuri e categorie di persone “insicure”: un binomio possibile? Il Tribunale di Firenze propone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE*, in *Giustiziainsieme*, 10 settembre 2024, a commento di Trib.Firenze, 15 maggio 2024,

sceglie di “non decidere” il ricorso proposto innanzi a sé avverso uno dei tanti provvedimenti degli stessi giudici specializzati che avevano invece bypassato l’ipotesi del rinvio pregiudiziale annullando nel merito i provvedimenti di trattenimento di richiedenti protezione e dunque ritenendo di non avvalersi della “facoltà” loro riservata di rivolgersi alla Corte di Lussemburgo.

Il rinvio a nuovo ruolo della causa è stato quindi accompagnato da una motivazione molto articolata della Cassazione, con la quale si spiegano le ragioni del mancato rinvio pregiudiziale in ragione del quadro UE ritenuto “chiaro”. Alla chiarezza, tuttavia, non segue la decisione della Cassazione ma, appunto, un rinvio “parlante” della decisione.

Ora, l’assoluta novità della scelta intrapresa sta nel fatto che la Corte, pur non essendo tenuta a “motivare” la decisione di rinviare la causa a nuovo ruolo<sup>6</sup>, si diffonde analiticamente sulle ragioni che giustificano l’attesa della pronuncia interpretativa della Corte di giustizia UE.

In primo luogo, si rileva che “la Corte di cassazione, giudice nazionale di ultima istanza, è investita di un ruolo di orientamento della giurisprudenza ed è chiamata ad assicurare l’uniforme, coerente e stabile interpretazione del diritto e, in questo modo, a garantire l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Nella specie, la questione all’esame della Corte coinvolge un istituto importante del diritto dell’Unione europea e dello Stato italiano, con copertura anche costituzionale, e la soluzione ermeneutica non è priva di ricadute sulle prassi operative di altre istituzioni della Repubblica.”

Si tratta di un’affermazione che Cass.n.34898/24 collega alla riscontrata pendenza di diversi rinvii pregiudiziali già sollevati da giudici italiani e stranieri in diversi procedimenti – in parte anteriori ed in parte successivi a quelli relativi al ricorso pendente – che sarebbero stati trattati ad un’udienza prossima già fissata innanzi alla Corte di giustizia UE.

Già questo dà la misura di una posizione estremamente “responsabile” della Cassazione ma si muove, ancora, nel solco della prassi, altre volte sperimentata anche in sede di legittimità, di rinviare a nuovo ruolo “senza motivazione” in attesa della decisione di un rinvio pregiudiziale sollevato da altro giudice di merito sulla materia oggetto del ricorso, manifestando già in passato uno spirito di leale cooperazione volto ad evitare una sovrapposizione di decisioni potenzialmente contrastanti tra loro.

Il *novum* sta, piuttosto, nella motivazione successiva.

La Corte, ribaditi la centralità del rinvio pregiudiziale, indicato come “aspetto fondamentale del patrimonio costituzionale europeo” e la sua funzione, tesa “ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto, nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai trattati”, mette in chiaro che “L’attesa non è abdicazione del giudice di legittimità al ruolo nomofilattico né al compito di decidere in tempi ragionevoli il ricorso. La Corte di cassazione italiana, recependo le

---

<sup>6</sup> La Corte di giustizia UE, infatti, da tempo risalente ha chiarito che il giudice di ultimo grado è tenuto a motivare la sua “decisione” unicamente nell’ipotesi di non effettuazione del rinvio pregiudiziale. Nel caso di specie, al contrario, è la stessa Cassazione a chiarire che “Al dialogo tra giurisdizioni la Corte di cassazione partecipa offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, senza tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni.”

conclusioni del Pubblico Ministero, rinvia la decisione della causa in vista della elaborazione di un prodotto della propria giurisprudenza più maturo ed affidabile.”

E dunque, il punto davvero innovativo si delinea allorché la Cassazione aggiunge che il rinvio non è “muto”, neutro, di attesa, ma diventa parlante, attivo, dialogante.

La Corte dichiara di volere “contribuire al dialogo con la Corte di giustizia indicando, attraverso un’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo non avente natura decisoria, alcune considerazioni circa la possibile interpretazione della disciplina ricavabile dal quadro normativo di riferimento, idonea a superare i dubbi di compatibilità comunitaria della disciplina nazionale di recepimento e di attuazione della direttiva. Ciò nella ferma convinzione che alla cooperazione e alla sinergia tra i giudici è affidato il controllo giurisdizionale sull’osservanza del diritto dell’Unione, che non è un diritto straniero ma è *the law of the land* in ciascuno Stato membro; e nella consapevolezza che, fra le possibili interpretazioni della norma nazionale, è preferibile optare, fin dove è possibile, per quella più conforme al diritto dell’Unione, ricercando l’armonia, la convergenza e la coerenza attraverso la via di minore attrito fra gli ordinamenti piuttosto che enfatizzare i profili di criticità e di frizione.”

La Cassazione sa bene che secondo la Corte di giustizia UE il giudice di ultima istanza non è tenuto ad adire la Corte di giustizia per il solo motivo che altro giudice nazionale di grado inferiore abbia già proposto una questione pregiudiziale né ha l’obbligo di attenderne la soluzione da parte del giudice di Lussemburgo<sup>7</sup>. E sa bene, altresì, che secondo la Corte di giustizia “la circostanza che un giudice di rango inferiore abbia posto alla Corte una questione pregiudiziale sulla medesima problematica sollevata in una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale che si pronuncia in ultima istanza non implica, da sola, che i requisiti della sentenza Cilfit e a. ... non possano più essere soddisfatti, così che tale ultimo giudice potrebbe decidere di astenersi dall’adire la Corte e risolvere la questione posta dinanzi ad esso sotto la propria responsabilità-cfr. punto 61 sent. Corte giust. 9 settembre 2015, X, cit.-

Essa, dunque, titolare del potere, riconosciutole dal giudice di Lussemburgo, di valutare la chiarezza di un atto di diritto UE, non ritiene di decidere senza attendere la risposta della Corte di giustizia UE sul quesito pregiudiziale sollevato dai giudici di grado inferiore come avrebbe potuto fare in relazione alla riconosciuta chiarezza del quadro UE. Si impegna tuttavia, diffusamente le ragioni che la inducono a ritenere chiaro l’atto UE. Tanto realizza senza tuttavia porre in discussione il ruolo della Corte di giustizia, invece posto in talmente ampio rilievo da giustificare il rinvio della causa a nuovo ruolo, ma allo stesso tempo “interpretando” la giurisprudenza dello stesso giudice di Lussemburgo che aveva costituito uno dei punti trainanti della motivazione del provvedimento impugnato<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Corte giust. 9 settembre 2015, cause riunite C-72/14, e C-197/14, X, p.63: Il giudice di ultima istanza non è tenuto ad adire la Corte per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte né ad attendere la risposta a tale questione.

<sup>8</sup> Sulla [sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 4 ottobre 2024, nella causa C-406/22](#) v., diffusamente, M. COMETTI, *La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea*, in *Giustiziainsieme*, 11 novembre 2024; id, *Rinvio pregiudiziale in cassazione e in corte di giustizia e disapplicazione di un atto amministrativo contrario al diritto UE. il caso del d.m. paesi di origine sicura*, in *Riv. Cont. Eur.*, 8 ottobre 2024.

Tutto questo con un provvedimento espressamente dichiarato come non decisorio che si compone di “considerazioni” destinate, in maniera primaria, alla Corte di giustizia UE, chiamata a sua volta a “decidere” le – *recte*, a fornire l’interpretazione sulle - questioni pregiudiziali pendenti.

### **3.La rinnovata cooperazione distanza con la Corte di giustizia, “fuori” dal procedimento di rinvio pregiudiziale.**

Ed è così che la Corte di cassazione veste i panni del giudice nazionale “cooperante”.

Un giudice di ultima istanza che, dunque, mostra di avere “chiaro” il quadro UE, lo interpreta anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che era stata “interpretata” dal giudice di merito e ne offre una propria interpretazione, non del tutto sovrapponibile a quella espressa dal giudice di merito nel provvedimento impugnato, anzi almeno in parte in apparenza distonica.

Orbene, a sostegno di tale attivismo della Corte sono stati evocati alcuni passaggi della sentenza n.181/2024 della Corte costituzionale, laddove si afferma che “il giudice comune impegnato a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, con i propri strumenti e nell’ambito della propria competenza.”

La Cassazione è bene attenta alla delicatezza del proprio agire in materia e, consapevole che la posizione assunta potrebbe coinvolgere altri giudici di ultima istanza nazionali dei quali evidentemente ben conosce l’avviso sul punto<sup>9</sup>,

L’uso ponderato, all’interno delle “considerazioni”, di espressioni del tipo “appare”, “parrebbe”, affiancato al ripetuto uso di verbi al condizionale, offre l’immagine di una Corte di cassazione anch’essa a pieno titolo inserita in un processo di “trasformazioni” del sistema che incidono sul suo stesso DNA.

Una Corte nazionale che affida il suo ruolo di interprete nazionale di ultima istanza del diritto eurounitario alla Corte di giustizia UE, senza volerne usurpare o scalfirne il ruolo con l’adozione di un “dictum”, ma al contempo mettendo sul tavolo da gioco un’ipotesi di lavoro che la Corte europea non potrà in alcun modo sottovalutare al momento della

---

<sup>9</sup> [Cons.Stato A.P., 22 marzo 2024 n.4](#) – sui cui v., di recente, in senso critico M. MAGRI, *LA strana figura della sospensione impropria del processo amministrativo: o “per intercettazione” di questioni già devolute alla Corte*, in *Riv. cont. eur.*, 29 ottobre 2024 - ha ritenuto che La sospensione del processo amministrativo sia disciplinata dall’art. 79 c.p.a., richiamando le disposizioni del c.p.c., delle leggi speciali e del diritto UE. La sospensione può essere disposta solo per ragioni normative e non di mera opportunità. La sospensione impropria "in senso lato" si verifica quando un giudizio è sospeso in attesa della definizione di una questione pregiudiziale (costituzionale, eurounitaria, o di competenza dell'Adunanza Plenaria) pendente in altro processo, mentre quella "in senso stretto" riguarda questioni sollevate nello stesso giudizio. La sospensione "in senso lato" richiede un contraddittorio e, se le parti chiedono di interloquire presso le Corti competenti, si converte in una sospensione "in senso stretto". La sospensione può anche essere consensuale ex art. 296 c.p.c. se le questioni sono analoghe ma non identiche a quelle pendenti altrove. In alternativa alla sospensione può essere disposto il rinvio dell'udienza – previsto dall’art.72, 1 bis, c.p.a. per casi eccezionali - o la cancellazione della causa dal ruolo. In caso di sospensione ex art. 295 o 296 c.p.c., le parti sono tenute a chiedere la fissazione dell’udienza, salvo nei casi in cui sia già stabilita una data d’ufficio. Questi strumenti garantiscono un equilibrio tra la durata ragionevole del processo e la definizione delle questioni pregiudiziali.

decisione dei rinvii pregiudiziali e che è essa stessa destinata ad essere eventualmente rimeditata e riconsiderata.

*L'ipotesi di interpretazione del diritto – scritto e vivente - UE espressa dalla Cassazione sembra dunque consapevolmente muoversi in modo bidirezionale.*

Scartata implicitamente l'ipotesi della sospensione c.d. impropria<sup>10</sup> in attesa della decisione sui rinvii pregiudiziali già introdotti che si sarebbe posta in contrasto con un indirizzo abbastanza consolidato della stessa Corte di cassazione<sup>11</sup>, l'ordinanza interlocutoria è svolta in funzione di evidente cooperazione con il giudice di Lussemburgo – al quale giungerà indirettamente ma non per questo meno efficacemente- con passaggi molto sorvegliati ma non per questo incerti ed anzi frutto di un approfondimento estremo. Un ruolo, dunque, di interprete autorevole che si offre alla Corte di giustizia alla ricerca

---

<sup>10</sup> Sugli effetti della sollevazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia il par.30 delle Raccomandazioni della Corte di giustizia del 9 ottobre 2024 sulle modalità di proposizione del rinvio pregiudiziale (C/2024/6008) prevede la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte o del Tribunale. Sul piano interno, l'art. 79, comma 1, c.p.a., dispone che “la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea”. Quanto alla giurisdizione ordinaria, Cass.n.21635/2006, favorevole a considerare l'ipotesi della sospensione in caso di rinvio sollevato da altro giudice si contrappone Cass.n.9813/1999. In particolare, Cass.n.9813/1999 ult.cit. allorché, in un giudizio civile pendente dinanzi al giudice italiano non di ultima istanza si ponga (e venga ritenuta rilevante per la decisione) una questione di interpretazione di disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea o di atti di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto "comunitario" produttivo di effetti giuridici), detto giudice, qualora penda, in quanto sollevata da altro giudice italiano in altro giudizio, la medesima questione di interpretazione avanti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, non può sospendere il giudizio avanti a lui pendente ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della pronuncia della sentenza da parte di quella Corte, ma è tenuto anch'egli, qualora non ritenga di poter procedere direttamente ed immediatamente all'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario di cui trattasi, ad investire la Corte di Giustizia nelle forme e con le modalità stabilite negli artt. 177 del trattato, 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte e 3, comma primo, della l. n. 204 del 1958, facendo, quindi, luogo alla sospensione del giudizio ai sensi di tale normativa. L'adozione, viceversa, di un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. si risolve in una sospensione illegittima (in applicazione di tali principi, nella specie la Suprema Corte, a seguito di impugnazione con regolamento di competenza, ha annullato il provvedimento di sospensione necessaria adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.) – conf.Cass.n.21875/2007–. Per converso, Cass. n. 21635/2006 (ord.) ha ritenuto che allorché una medesima questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perché già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronuncia, il giudizio avanti a lui pendente, senza che sia necessario, a tal fine, che sollevi a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria-conf. Cass. (ord.) n. 14595/2006-. *Incidenter tantum* v. Cass.n.999/2016, che ha negato il dovere di una CTP di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia su questione analoga. Corte giust. 17 maggio 2023, C-176/22, ha poi ritenuto che l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest'ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda. Sul tema, volendo, R. CONTI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dalla pratica alla teoria*, in *Questionegiustizia*, 7 maggio 2013. utilmente, G. GRASSO, *il rinvio pregiudiziale nel diritto interno*, in *Il rinvio pregiudiziale*, a cura di F. FERRARO E C. IANNONE, Torino, 2020, 319.

<sup>11</sup> Cass., 8 marzo 2024, n. 6256

di un bilanciamento che sembrerebbe iscriversi con tratti di peculiare novità fra poteri giurisdizionali.

Dall'altro lato, essa sembra esprimere il ruolo che la Corte di cassazione ha – e vuole manifestare per la funzione che le compete istituzionalmente - all'interno del sistema nazionale anche rispetto ad una giurisdizione particolarmente specializzata qual è quella che si occupa della protezione internazionale.

L'ordinanza interlocutoria sembra volere porsi in una prospettiva di leale e piena cooperazione della Cassazione con i giudici di merito, lasciando davvero sullo sfondo possibili polemiche in ordine al “primato” degli uni sugli altri. La lettura dell'ordinanza, la particolare finezza e solidità delle argomentazioni e l'esito finale che le stesse hanno inteso perseguire sono testimonianza insuperabile della volontà di guardare con assoluto rispetto tanto al giudice di merito che alla Corte di Giustizia. Ed è davvero rilevante che l'apparato argomentativo utilizzato dalla Corte di cassazione si coniughi, per stesso intendimento del giudice di legittimità, con la rappresentazione del prodotto giudiziario come fenomeno in divenire, in progressione, oltre che in “cooperazione”, come ci è capitato di rappresentare di recente in altro luogo<sup>12</sup>.

A testimonianza di ciò sta, del resto, il di poco precedente arresto della stessa prima sezione civile della Cassazione, con il medesimo presidente estensore, di Cass.n.33398/2024 resa in seno ad un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma proposto ai sensi dell'art.363 bis c.p.c.<sup>13</sup>. Procedimento nel quale la funzione nomofilattica si fonda sul rinvio pregiudiziale, trae alimento dalle perplessità interpretative rappresentate dal giudice del rinvio pregiudiziale, partecipa della necessità di offrire una risposta al quesito pregiudiziale solo se ed in quanto avverte la possibilità concreta di contenziosi relativi a vicende identiche o simili.

Una cooperazione dove campeggia non già l'idea della deferenza del giudice nazionale nei confronti della Corte di Giustizia o della supremazia del giudice di ultima istanza su quello di grado inferiore, quanto quella del “rispetto” che si declina ancora una volta in modo polare, tanto “verso” il giudice di Lussemburgo che “verso” il giudice non di ultima istanza.

Ora, nell'attesa della decisione della Corte di giustizia, la vicenda che si è qui inteso ricordare costituisce un *esempio* di “Corti proattive, pronte a intervenire per applicare il diritto europeo correttamente e creare un contesto di relazioni armoniose tra giudici nazionali ed europei.”<sup>14</sup>

#### **4. Il *novum* nel modello di cooperazione fra le Corti.**

In definitiva, il dialogo fra giudice nazionale e Corte di giustizia si arricchisce di un nuovo tassello, disegnato dal giudice di ultima istanza nazionale che, fuori dal modello prefigurato dal diritto UE e dalla stessa Corte di giustizia- rinvio pregiudiziale in caso di

---

<sup>12</sup> V., volendo, R. CONTI, *Dall'uso alternativo all'uso cooperativo del diritto nell'esperienza di un giudice comune*, in *Sistemapenale*, 25 giugno 2024.

<sup>13</sup> V. volendo, sul provvedimento citato in motivazione R.G. CONTI, M., SERIO, *Brevi note sull'utilizzazione del rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. su limiti e controlimiti giurisprudenziali alla definizione normativa di paese sicuro. Commento a Cass.n.33398/2024*, in corso di pubblicazione su *Giustiziainsieme*.

<sup>14</sup> G. ORLANDINI, *Intervista a Silvana Sciarra*, in *LavorodirittiEuropa*, n.1/2024.

atto non chiaro ed obbligo di motivazione in caso di mancato rinvio - scrive una nuova pagina nei rapporti fra le Corti.

Certo, una scelta, quest'ultima, che si presterà ad attenta analisi sistematica, non foss'altro che per il fatto che lo strumento prescelto- ordinanza interlocutoria- non si rivolge direttamente alla Corte di giustizia UE- al quale non risulta trasmesso-, ma è tutto interno al processo, destinato a rimanere temporalmente paralizzato, fuori dalle ipotesi di sospensione previste a livello UE in caso di rinvio pregiudiziale.

Effetto che sembra penalizzante per le parti del procedimento rinviato a nuovo ruolo- *recte*, della sola parte non pubblica che invece è necessariamente dei procedimenti per i quali è stato proposto rinvio pregiudiziale - private della possibilità di proporre osservazioni innanzi alla Corte di giustizia UE quando la stessa deciderà le questioni pregiudiziali sollevate in altri procedimenti. Evenienza impedita, in questo caso, alle parti del processo rinviato a nuovo ruolo che, al contrario, ove fosse stato sollevato il rinvio pregiudiziale nel procedimento di legittimità, avrebbero sicuramente potuto interloquire a Lussemburgo<sup>15</sup>.

Aspetti, questi ultimi, che meriteranno sicuramente attenta riflessione anche perché lo strumento di dialogo prescelto dal giudice di legittimità si sovrappone all'idea del rinvio pregiudiziale come strumento “da giudice a giudice”, offrendosi ad una pluralità di effetti complessi sia sul piano degli effetti sul diritto vivente del giudice di merito nazionale prima dell'intervento della Corte di Lussemburgo che su quello del giudice dell'interpretazione del diritto Ue tutti ancora da decifrare.

Dubbi che, almeno sul piano interno, sembrano mitigati dal fatto che le parti del procedimento rinviato a nuovo ruolo avranno “nel processo” la possibilità di porre in discussione e contraddire le “considerazioni” espresse dalla Cassazione in via provvisoria e non decisoria, alle quali verosimilmente seguirà la sentenza interpretativa della Corte di giustizia UE, capace di riaprire pienamente ed integralmente i giochi all'atto della riattivazione del procedimento rinviato a nuovo ruolo.

In conclusione, il provvedimento in rassegna non può che essere riletto alla luce del contesto nel quale è maturato.

Ed allora, al di là delle opinioni che sullo stesso potranno esprimersi, colpisce davvero il modo di essere della Corte di cassazione che dallo stesso traspare. Un modo nel quale la Corte intende svolgere il proprio compito di “costruttore di verità” con una visione che tende ad armonizzare ed amalgamare la ricchezza che la giurisdizione, nella ampiezza che oggi la caratterizza, comprensivo di “plessi” nazionali, specializzati e non, e sovranazionali - può e deve offrire sul versante della tutela dei diritti fondamentali, accollandosi il rischio di essere etichettata come espressione di una retorica dei diritti su base europeista. Rischi che, a ben considerare, l'*ipotesi di lavoro* offerta dalla Corte di cassazione ha davvero agio di dissipare con non comune chiarezza di impostazione.

Il che dimostra quanto sia in corso di ‘trasformazione’ sia il ruolo del giudice nazionale-comune e costituzionale- che quello della Corti europee.

---

<sup>15</sup> V. E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012, 129 ss.